

COMUNE DI GIARDINELLO

UFFICIO TRIBUTI

ICI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011

Si avvisano i contribuenti che l'imposta per l'anno 2011 deve essere corrisposta secondo le seguenti scadenze: 50% in acconto entro il 16 giugno -50% a saldo entro il 16 dicembre

ALIQUOTE

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA APPLICATA
Fabbricati adibiti ad abitazione principale e Fabbricati concessi in comodato ai familiari, entro il 1° grado ,per abitazione principale e relative pertinenze	ESCLUSI (Art. 1 D.L. n.93 del 27/05/2008)
Fabbricati adibiti ad abitazione principale e Fabbricati concessi in comodato ai familiari per abitazione principale e relativa pertinenza classificati in categoria catastale A1-A8-A9	6,00 per mille
Restanti unità immobiliari ed aree fabbricabili (Aliquota ordinaria)	6,00 per mille

ESCLUSIONI – DETRAZIONI – RIDUZIONI

- **In applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008 e del regolamento comunale vigente sono escluse dall'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze e quelle ad esse assimilate, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8-A9.**
(Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ICI si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare ove è sita l'abitazione principale)
- **detrazione per l'abitazione principale € 103,29**
- **Per i fabbricati fatiscenti così come definiti dall'art. 8 del Regolamento ICI è prevista una riduzione d'imposta pari al 50%**

La richiesta di riduzione per i fabbricati fatiscenti va presentata presso l'Ufficio Tributi come previsto dall'art.8 del Regolamento ICI

PAGAMENTI

I versamenti possono essere eseguiti:

- direttamente al Concessionario della riscossione di Palermo su c/c postale n. 89127328 intestato alla SERIT SICILIA SPA GIARDINELLO -PA- ICI oppure tramite modello F 24.

L'IMPORTO MINIMO DEI VERSAMENTI RISULTA ATTUALMENTE FISSATO NEL LIMITE DI 10,33 EURO. PERTANTO FINO AL PREDETTO IMPORTO NON SONO DOVUTI PAGAMENTI.

DICHIARAZIONI

Dal 1° gennaio 2007, per effetto dell'art.1, comma 175, della legge finanziaria per l'anno 2007, è stato abrogato l'art. 59, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n.446/1997, che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione o denuncia ICI con la comunicazione degli acquisti, delle cessazioni o delle modificazioni della soggettività passiva. Ovviamente, l'unico veicolo per poter dichiarare le variazioni ICI resta il modello di dichiarazione approvato con decreto del direttore dell'Ufficio Federalismo Fiscale, disponibile presso gli uffici comunali .

Informazioni e documentazioni sull'applicazione dell'imposta possono essere richieste presso l'Ufficio Tributi (tel. 091- 8784003-fax 0918984828).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RAG. MONTELEONE MAURIZIO